



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Chilometri zero: le garanzie dell'acquirente. È davvero conveniente?

Autore: Redazione | 29/04/2014



Km zero: quando l'automobilista viene tutelato dalla legge; ma è davvero vantaggioso comprare una di queste auto?

Si è soliti definire “**km zero**” quei veicoli, **nuovi di fabbrica** e che non hanno mai circolato anche se già **targati** e **immatricolati** dalle concessionarie a se stesse. Essi, poi, vengono rivenduti con **sconti** superiori a quelli praticati per gli stessi veicoli nuovi mai immatricolati prima. Tuttavia, è bene chiarire che “**km zero**” è

una definizione puramente commerciale: quella giuridica in realtà non esiste.

Un po' di storia

Agli albori del fenomeno, più o meno a fine anni 80, le concessionarie vi ricorrevano per smaltire gli stock invenduti ed eliminare quelli di fine serie in attesa dei modelli nuovi oppure oggetto di restyling. A volte lo si faceva anche perché i vecchi modelli, dopo una certa data, **non erano più immatricolabili**, perché non più conformi agli standard di omologazione (soprattutto quando entravano in vigore nuove direttive europee sulle emissioni inquinanti).

Poi, gradualmente, la necessità di ridurre gli stock è andata su scala ben più ampia, per le eccedenze produttive dei grandi costruttori europei. In più, c'è l'esigenza di un espediente per ridurre i prezzi di vendita reali delle auto nuove, allontanandoli da quelli di listino ormai anacronistici. La manovra, però, andava attuata senza ribassare questi ultimi, per non scompensare il mercato (anche dell'usato). E i **prezzi** delle km zero, ulteriormente scontati rispetto a quelli delle auto da immatricolare, si sono rivelati lo strumento giusto.

Oggi il ricorso all'**autotargatura** s'è ampliato a tal punto da raggiungere volumi che preoccupano numerosi analisti (dal 7% a oltre il 10% delle immatricolazioni complessive) e si può dire che le km zero sono un vero "terzo mercato" oltre a quelli di nuovo e usato.

Tant'è vero che sono nate addirittura strutture di vendita specializzate. In molti casi, tali vetture si possono addirittura prenotare e questa è la conferma definitiva che l'autoimmatricolazione s'è trasformata da pratica sporadica in strumento d'uso abituale e massiccio.

I vantaggi

I **concessionari** riescono ad abbassare il prezzo delle **km zero** fino a certi livelli solo grazie ai contributi concessi dalle rispettive case madri e ciò prova che le km zero sono un importante canale di sfogo per la sovrapproduzione.

Ma acquistare una di queste vetture conviene davvero o no? Dipende.

Identificato il modello preferito, il confronto va fatto tra il suo **prezzo di vendita finale** (che deve comprendere il costo del passaggio di proprietà al nuovo acquirente) e quello scontato di un identico esemplare nuovo da targare.

Tenuto conto delle **campagne promozionali** costantemente in corso sul “nuovo”, il confronto dev’essere molto accurato e potrebbe dare esiti inattesi, rivelando che la convenienza di una km zero è scarsa o addirittura nulla.

Tra gli **svantaggi** c’è anche da considerare che un’auto così è “**vista e piaciuta**” poiché, a meno di non poterla scegliere tra uno stock imponente, va acquisita nel colore e con gli accessori disponibili.

Di quale garanzia sui difetti di conformità godono i veicoli con km zero?

Per prassi, la maggioranza dei concessionari e dei rivenditori corredano le auto **km zero** con la sola **garanzia residua del costruttore**, che vale due anni a partire dalla data di prima immatricolazione.

Tuttavia, il **Codice del Consumo** obbliga il **venditore** a garantire i beni nuovi dai difetti di conformità per due anni a partire dalla data della consegna al consumatore, più altri due mesi concessi dalla scoperta del difetto, per un totale, quindi, di **26 mesi**.

Poiché equiparabile in tutto e per tutto a un veicolo nuovo in quanto non ha mai circolato, una vettura **km zero** (anche immatricolata per la prima volta all’estero) andrebbe dunque garantita per **26 mesi dalla data della consegna**, non per 24 dalla data di immatricolazione.

Quindi, per un difetto manifestatosi entro il periodo di vigenza della garanzia residua del costruttore, il consumatore potrà approfittare di quest'ultima. Dopo, e fino al termine della garanzia di conformità, il ripristino dovrebbe avvenire totalmente a carico del venditore, ricambi e manodopera compresi.

Note

[1] Artt. 130 e 132 del D.lgs. 206/2005. *Autore immagine: 123rf.com*